

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Relazione sul bilancio attivo per l'anno 1854 — Comunicazione del presidente relativa all'incidente che ebbe luogo alla funzione religiosa per la festività dello Statuto — Lettera d'invito per intervento all'inaugurazione della ferrovia di Susa e deliberazione in proposito — Seguito della discussione generale del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Osservazioni dei deputati Chenal, Mazza Pietro, Arrigo, Genina, Tegas, Rocci ed Astengo relatore — Chiusura della discussione generale — Emendamenti dei deputati Brofferio, Salmour e Gastinelli — Presentazione di un progetto di legge per facoltà alla divisione di Sassari, ed alle provincie di Sassari, e d'Alghero di eccedere il limite delle imposte — Appello nominale per mancanza di numero.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5450. Cortese Vittorio, caudidico, domiciliato in Montegrosso, presenta alla Camera una petizione analoga a quella segnata col numero 589, colla quale, esposte le persecuzioni sofferte per aver preso parte ai moti del 1821, fassi ad implorare un impiego in qualche ramo di pubblico servizio.

5451. Otto membri della Congregazione di carità amministratrice dell'ospedale civile di Oneglia rassegnano alla Camera alcune considerazioni affinché sia mantenuto nel bilancio dell'interno l'annuo assegno di lire 6000 stabilito con regio brevetto 27 ottobre 1826 a favore di quell'opera pia.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

### RELAZIONE SUL BILANCIO ATTIVO DEL 1854.

**DI REVEL**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul bilancio attivo dello Stato per l'anno 1854. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 274.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Quasi tutti i signori deputati possono aver conosciuto lo sconio succeduto domenica nell'occasione della celebrazione della festa dello Statuto, per cui le carrozze della Presidenza e della Deputazione di questa Camera si trovarono fermate e non poterono seguire Sua Maestà lungo il ponte di Po. La Presidenza fu sollecita di fare le pratiche opportune affinché in questa occasione fosse mantenuto il decoro del Parlamento, e stima ora suo debito di render conto dell'esito delle medesime.

Io mi feci premura di portarmi immediatamente dal signor ministro dell'interno, a cui riferii l'accorso.

Egli concorse nell'opinione della Presidenza e si mostrò al pari di essa sollecito di mantenere il decoro del Parlamento, e promise di fare tutte le ricerche che conducessero a chiarire la causa di questo inconveniente. Indi il signor ministro si recò nel seno della Presidenza ed espresse come l'inconveniente fosse succeduto per ordine o non bene spiegato o non bene inteso del comando generale della Divisione; portò una lettera del comandante generale della Divisione militare di Torino indirizzata al signor ministro della guerra, di cui darò lettura alla Camera:

« Torino, il 16 maggio 1854.

« Nel desiderio di non far a lungo aspettare il Re per lo sfilare delle truppe e delle corporazioni che dovevano seguirle, diedi ordine che, passato il Re ed il seguito che doveva avere, non si perdesse tempo ad avviare la colonna.

« Quest'ordine da me non fu forse sufficientemente spiegato o non fu bene inteso: le vetture o non furono riconosciute o tardarono. Il cangiato itinerario delle deputazioni delle Camere da taluno non venne ben capito.

« Ecco, parmi, le cause dell'increscevole accidente, del quale, a mio credere, nessuno ebbe volontaria colpa.

« Non potevo recarvi riparo, dovendo, a tenore dei regolamenti, seguitare il Re per tutto il terreno ov'erano schierate le truppe e cento passi oltre.

« Il comandante generale della Divisione

« DE SONNAZ. »

La Presidenza ha creduto che così venisse a risultare che né per parte del Governo né per parte delle autorità incaricate di mantenere l'ordine si era mancato a quell'alto rispetto che ciascuno deve ai poteri costituzionali dello Stato.

Nel fare questa dichiarazione alla Camera, io credo di aver adempiuto al dovere che mi incumbeva di non lasciar menomare la sua dignità.

Il vice-presidente della Camera di commercio fa omaggio di parecchi esemplari di uno scritto dalla medesima fatto pubblicare *Sulla crisi commerciale*.

Il signor Henfrey, a nome della società della ferrovia da Torino a Susa, con sua lettera in data di ieri, fa invito alla Camera di voler assistere all'inaugurazione della stessa ferrovia che avrà luogo il 22 del corrente mese.

Io prenderò sopra di me di ringraziare il direttore della società e di dichiarargli quanto interesse prenda la Camera a questo fatto, come a tutti quelli che indicano un grande progresso economico del paese; ma non posso prendere sopra di me l'interruzione dei lavori della Camera senza interrogare il di lei voto in proposito.

Domando pertanto alla Camera se intenda di soprassedere ai suoi lavori per intervenire alla festa, oppure di tenere seduta. Chi intende che nel giorno di lunedì prossimo vi sia seduta, voglia sorgere.

(La Camera delibera di tener seduta.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale sul progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale.

Il deputato Chenal ha la parola.

**CHENAL.** Monsieur Rattazzi m'a reproché hier d'avoir profité de la loi présentée pour divulguer certains faits qui s'adressent à l'ordre judiciaire.

Selon monsieur Rattazzi, j'aurais dû lui dénoncer ces faits à lui-même. A cet égard ma réponse sera facile. L'un des faits mentionnés s'est passé, il y a plusieurs années; l'autre est plus récent. Mais à aucune de ces deux époques monsieur Rattazzi n'était ministre.

L'eût-il été, j'aurais cru fort inutile de lui en parler. On a dénoncé à monsieur Rattazzi un juge de mandement qui, au sujet des élections de la Chambre, s'était répandu de maison en maison pour faire de la diffamation contre moi, qui annonçait que tel individu lui avait promis de voter dans tel sens, alors même qu'il ne lui avait pas parlé du tout. Ce même juge, bien qu'il ne fût pas électeur, voulait s'introduire bon gré mal gré dans la salle des élections, et menaçait de faire destituer le syndic qui lui faisait modestement observer que les électeurs seuls avaient le droit de s'y rendre, qu'il était convenable de laisser les électeurs à leur propre inspiration.

Eh bien! ce juge est le fils d'un magistrat qui en 1848 présidait une des sections du collège électoral de mon pays, qui par une irrégularité par lui commise compromit mon élection que monsieur Rattazzi lui-même parvint seul à faire confirmer, malgré l'avis contraire du bureau chargé de la vérifier.

Que monsieur Rattazzi se rassure. Les deux faits énoncés par moi ne sont qu'une bien faible partie de ce que j'aurais à dire. Le sujet est riche, à l'endroit surtout des juges de mandement qu'il y a un parti pris de soutenir toujours et partout. Pas un abus se n'est encore réformé depuis 1848. Les fonctionnaires, au lieu de se considérer les serviteurs du public, se considèrent comme les maîtres.

Quand on a longtemps fait de l'arbitraire, il est du reste bien difficile de se corriger. C'est la plante qui avec le temps est devenue ligneuse et ne se plie plus aux nouvelles directions qu'on veut lui imprimer, qui se rompt plutôt que d'accepter une nouvelle forme. La plainte de la victime n'est plus alors que celle de l'esclave révolté.

Un des vices de notre administration supérieure, c'est d'adresser une plainte à ceux qui trop souvent en sont les fauteurs ou les complices ou les protecteurs de ceux qui les

commettent. Par cela seul qu'un fonctionnaire supérieur n'aura pas pris l'initiative de dénoncer un abus, il sera intéressé à le pallier, ne fût-ce que dans l'intérêt de son amour propre.

Voulez-vous appeler l'attention d'un ministre sur des abus commis par un syndic, par un Conseil municipal? C'est à monsieur l'intendant qu'il envoie la plainte qui lui est adressée. Si ce dernier plaide la cause du Conseil, tout est dit: monsieur l'intendant est présumé infaillible, sans passion, et monsieur le ministre ne s'en occupe plus; il n'y a plus rien à dire contre le Conseil.

Il en est de même à l'égard de la magistrature quand le chef a répondu: il n'y a plus à s'enquérir de rien: *magister dixit*.

Savez-vous un des torts les plus graves qui en enfantent mille autres? C'est de ne donner aucun subside aux intendants et aux avocats fiscaux pour faire faire la police secrète. Ce sont souvent des comptables, des employés qui auraient besoin d'être surveillés eux-mêmes qui sont chargés de surveiller les autres.

Aussi l'impunité leur est-elle acquise. Un intendant n'a plus alors que des oreilles et des yeux pour ne pas entendre et ne pas voir.

Napoléon, sur la plainte faite au Conseil d'État sur un employé ou une administration quelconque, envoyait secrètement un agent et quelques fois deux à l'insu l'un de l'autre à l'effet de lui faire un rapport secret sur le fait dénoncé.

Dans la crainte de recevoir des reproches sur son silence, son impassibilité, ou sa connivence, l'ordre des fonctionnaires devenait infiniment plus réservé alors qu'il s'agissait d'arbitraire.

A entendre nos ministres, à voir combien ils s'effarouchent quand on articule le plus petit fait contre un employé quelconque, on dirait que les députés n'ont été envoyés ici que pour applaudir à tout ce que disent et à tout ce que font leurs subalternes; qu'ils n'ont qu'une seule mission, celle de donner du sucre candi, du jujube, de la réglisse à tous ces messieurs, de les trouver toujours et partout des hommes parfaits, accomplis, mirifiques. (*Harité*)

**PRESIDENTE.** Je prie monsieur le député Chenal de se renfermer dans les limites du projet de loi qui est à l'ordre du jour.

**CHENAL.** Je suis bien dans la question, puisque je réponds à monsieur le ministre.

Quand monsieur le ministre voulait en 1848 ou 1849 que l'inamovibilité judiciaire ne commençât qu'à compter du jour de la promulgation du Statut, que la loi n'eût pas d'effet rétroactif, c'était dans le but de purger la magistrature de quelques membres plus ou moins compromettants ou compromis. Il reconnaissait donc qu'il y avait là des êtres plus ou moins entachés, qu'il y avait quelque chose à purifier chez Augias.

Celaseul devrait légitimer en quelque sorte bien des reproches que l'opposition adresse à la magistrature. L'éclairer sur des abus, c'est rendre service au pays; c'est, malgré toutes les clameurs, toutes les injures des fauteurs du mal, remplir un devoir. On ne met pas le pied sur un serpent sans qu'il se redresse, et cela ne doit pas arrêter l'homme qui a mission de dévoiler le mal, quelque part qu'il se rencontre.

Au lieu de nous demander le déplacement des magistrats, ce qui n'est qu'un moyen de paralyser l'indépendance de la magistrature, pourquoi monsieur le ministre ne commence-

t-il pas à donner à la Savoie des juges de mandement piémontais en plaçant nos juges savoyards en deça des monts ? Il rompra alors ces vieilles traditions de despotisme, de comérage, de police cancanière qui ne sont propres qu'à corrompre le juge.

Une initiation à la magistrature loin des côteries de clocher sera nne excellente école pour nos jeunes magistrats ; elle les préservera mieux des souillures qui autrement les attendent à leur début dans la carrière.

Le défaut de comprendre l'idiome d'une localité peut s'atténuer par l'emploi d'interprète, et bien que ce soit là un inconvénient, il sera amplement compensé par le bien qui en résultera autrement.

**MAZZA P.** Signori, farò brevi osservazioni in seguito a quanto disse nella tornata di ieri l'onorevole guardasigilli.

Io consento volentieri col ministro che, oltre il vantaggio economico, che consiste nell'economia delle spese giudiziarie gravanti il pubblico erario, alcuni vantaggi d'un ordine superiore possono eziandio derivare dal suo progetto di legge. Ci è, per esempio, il vantaggio dell'avvicinamento dei giudizi al luogo del commesso reato, il che renderà più salutare e feconda di sociali miglioramenti la comminazione delle pene. Ci è un altro vantaggio, il quale riguarda la maggior prontezza che si potrà conseguire nella spedizione dei giudizi medesimi. Ma, ragguagliati fra loro questi diversi vantaggi, economici gli uni, giudiziari gli altri, mi pare che debba temperarsi di molto la speranza che possono nutrire la Commissione ed il Ministero circa il rilievo de' buoni effetti che si propongono, qualora si rifletta ad alcune cose.

Primieramente si è lamentato che una gran parte delle sentenze che emanano dai tribunali superiori comminino pene correzionali, e si osservò giustamente che, operandosi il rinvio a norma della proposta ministeriale, codeste sentenze formeranno d'oggi in avanti quasi l'esclusivo compito de' tribunali di prima cognizione.

Ma io osserverò che, se c'è una gran quantità di cause presso i magistrati d'Appello, le quali dovranno d'ora in avanti spedirsi dai tribunali di prima cognizione, è evidente che l'aumento delle cause da spedirsi dagli uni non sarà che trasportato a carico dei secondi. Quindi la speditezza de' giudizi che si propone per questo riguardo non si potrà altrimenti conseguire a meno che non si voglia aumentare d'una classe il numero dei giudici di prima cognizione. Ma in tal caso è evidente che il vantaggio economico non sarebbe certamente quale il Ministero e la Commissione se lo presuppongono.

C'è un'altra ragione, la quale scema eziandio, a mio credere, questo vantaggio economico, ed è quella del doppio grado che nel caso di rinvio si creerà per quei giudizi che vengono spediti attualmente in prima ed ultima istanza dai tribunali di prima cognizione e dai magistrati superiori. Nessuno ignora difatti come presentemente non avvi appello dalle sentenze dei magistrati d'Appello che infliggono pene correzionali, né da quelle de' tribunali di prima cognizione che portano pene di polizia. Ora, adottandosi il proposto rinvio per mezzo della sezione d'accusa e della Camera di Consiglio, si farebbe luogo all'appello da quelle stesse sentenze ; si creerebbe per esse un doppio grado di cognizione. Quindi, anche per questi casi, un aumento di spesa per i privati e pel Governo. Dunque, anche da questa parte, il vantaggio economico reale è assai inferiore all'avvantaggio sperato.

Ma la questione d'economia, comechè iavero importante, stante l'attuale strettezza della finanza, di fronte tuttavia alla retta amministrazione della giustizia, io non posso a meno

che associarmi ad altri oratori che mi hanno preceduto, e dichiarare con essi che la questione d'economia è questione affatto secondaria e sottordinata alle maggiori considerazioni di diritto. Io sono persuaso che lo stesso Ministero e la Commissione non si perirebbero di rinunciare al vantaggio economico che può risultare dall'esecuzione del progetto di legge, ove d'altra parte si convincessero non esservi realmente nel loro progetto un vero principio di giustizia il quale lo informi e lo governi.

Quale è pertanto il principio di giustizia, poichè uno ce ne deve pur essere, il quale informa il progetto che ci viene presentato? Il principio di giustizia è il seguente, e l'onorevole relatore nella sua accurata relazione lo ha egregiamente esposto : il ministro lo ha pur confermato nel suo lucidissimo discorso di ieri. Essi dissero : se le circostanze aggravanti sono conosciute sia dalla sezione d'accusa, sia dalla Camera di consiglio per fissare quale debba essere la competenza dei tribunali, perchè dunque dalla Camera di consiglio e dalla sezione d'accusa non si conosceranno per la stessa ragione le circostanze attenuanti, le quali sono dirette a migliorare la condizione dell'accusato.

Io contesto quest'ultimo punto all'onorevole relatore, ed ecco la ragione. È evidente che la ragione per cui la legge ha voluto che si tenga conto nell'esame preliminare, nell'istruzione preparatoria, delle circostanze aggravanti, è questa : perchè il conoscere di queste circostanze aggravanti importa sommamente alla retta ed imparziale amministrazione della giustizia. Se difatti queste circostanze aggravanti non fossero preliminarmente conosciute, che cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che un imputato meritevole di pena criminale non potrebbe essere percosso dalla meritata pena. Quindi, se forza deve rimanere alla giustizia, se essa deve essere rettamente impartita, è al tutto necessario che nell'istruzione preparatoria si conosca delle circostanze aggravanti.

Ora poi quest'inconveniente non avverrebbe di gran lunga, ove la sezione d'accusa e la Camera di consiglio seguissero a non conoscere, come oggi appunto fanno, delle circostanze attenuanti ; imperocchè sempre il colpevole verrebbe direttamente giudicato, quand'anche nel corso del processo orale venisse a chiarirsi che circostanze attenuanti stanno a suo favore. Qualunque fosse il magistrato giudicante, esso non farebbe, non potrebbe che infliggergli la pena meritata, la pena corrispondente al suo reato. La giustizia sortirebbe mai sempre il suo pienissimo effetto. Anzi, oserei dire che da un tal giudizio, ben lungi di peggiorarsi, ne verrebbe migliorata di molto la condizione del colpevole ; poichè, invece di essere giudicato da un tribunale di ordine inferiore, sarebbe giudicato da un magistrato superiore. Epperò il non conoscersi delle circostanze attenuanti da parte della sezione d'accusa e della Camera di consiglio, invece di influire a danno dell'accusato, come affermò l'onorevole relatore, ne migliora al contrario la sorte, poichè lo assoggetta alla giurisdizione di un tribunale superiore, il quale, sia pei maggiori lumi, sia per la pratica onde si presume dover essere meglio fornito, assicurerà maggiormente all'imputato l'osservanza della legge, l'adempimento della giustizia.

Ma, oltre a questo difetto di massima nel progetto del Ministero, ne sorge anche l'inconveniente, che noto di passata, perchè fin da ieri osservato, quello della possibile parzialità delle sentenze nei casi identici. Possono difatti accadere molti casi in cui i colpevoli di un medesimo delitto vengano puniti di pene diverse, cioè uno di pena criminale e l'altro di pena correzionale ; uno di pena correzionale e l'altro di pena meramente di polizia.

Ne sorge anche un altro inconveniente di non minor rilievo, secondo me, ed è l'arbitrio della Camera di consiglio e della sezione d'accusa, che, loro domandandosi la cognizione delle cause attenuanti, si sostituisce alle grandi guarentigie del pubblico orale dibattimento. Chi, fuor di queste guarentigie, ci può mai affidare che sulle determinazioni delle circostanze attenuanti non influiranno motivi e considerazioni affatto estranee ed aliene dalla coscienziosa applicazione della legge? Io credo che, specialmente in un libero Governo, l'introdurre un tale arbitrio, una tale eccezione alla gran norma del dibattimento orale, sia, per lo meno, alquanto pericoloso.

Queste sono, in succinto, le osservazioni che volevo esporre; e desidererei veramente che la Commissione ed il Ministero le sapessero vittoriosamente ribattere, chè io così m'accosterei di buon grado al loro progetto, il quale per altri rispetti mi pare meritevolissimo d'encomio.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Arrigo.

**ARRIGO.** Mi occorre di rispondere ad alcune osservazioni che ieri mi indirizzava l'onorevole guardasigilli.

Parlando dell'appunto da me fatto al progetto, dell'essermi cioè io opposto alla disposizione nel medesimo contenuta del rinvio da farsi tanto per la sezione d'accusa che per la Camera di consiglio ad unanimità di voti; essendomi, dico, io elevato contro siffatta disposizione, in quanto che io la credevo assolutamente inutile, il signor ministro, dopo d'aver risposto al medesimo colla statistica delle pene correzionali pronunciate dai magistrati di Savoia e di Nizza, facevasi a dire, credere inutile di rispondere alle altre mie declamazioni. Mi permetta il signor ministro che io non accetti così fatta parola. Se ho dovuto parlare contro il progetto, l'ho fatto a malincuore, io l'ho fatto usando di un diritto ed obbedendo ad un dovere; io non credo quindi di essermi meritato tale parola nè per la forma con cui mi sono espresso, nè per gli argomenti da me addotti.

Comunque sia, stando al punto del rinvio, mi permetta ancora l'onorevole signor guardasigilli che io gli osservi come le statistiche da lui invocate non distruggono per nulla l'appunto da me fatto contro il progetto. Prima di tutto io avrei voluto il risultato delle statistiche non parziale di uno o due magistrati, ma di tutti i magistrati del regno; ed in secondo luogo avrei eziandio voluto che a ciò si aggiungessero le statistiche delle pene di polizia inflitte dai tribunali; ma, quando anche avesse presentato tutte queste statistiche, esse non indurrebbero per nulla un argomento il quale per me venne fatto al progetto.

L'onorevole signor guardasigilli sa meglio di me che tra le ordinanze della Camera di consiglio e della sezione d'accusa e le sentenze definitive passa un tratto di tempo e passa un incumbente intermedio, passa il dibattimento orale, e quindi nel caso concreto non vuolsi già desumere un criterio dalle condanne profferite dai magistrati d'Appello o tribunali, i quali abbiano applicato o pene di polizia o pene correzionali, ma vorrebbe partire dalle ordinanze della Camera di consiglio; perciocchè, quando avvengono le ordinanze della Camera di consiglio e della sezione d'accusa, il processo orale non ha ancora avuto luogo, ed esso si determina unicamente e semplicemente sulle risultanze della procedura scritta.

Ora io mi appello a tutti i miei colleghi che siedono in questa Camera, più esperti di me e più provetti nella carriera forense, se non sia però vero che le circostanze attenuanti risultano sempre nel dibattimento orale e quasi mai nella procedura scritta. Io, o signori, in quindici anni che

esercito la professione di patrocinante, non ho mai veduto una sola volta dalla procedura scritta risultare esplicita e chiare le circostanze attenuanti; o, se pure risultano, risultano in modo assai dubbio. Le circostanze attenuanti risultano nel dibattimento orale: è colà che la difesa si sviluppa, è colà che sorgono le circostanze attenuanti, e sono quelle appunto che determinano le sentenze tanto dei magistrati d'Appello, quanto dei tribunali di prima cognizione.

Del resto, o signori, il signor guardasigilli mi ha accusato d'incoerenza. Io non credo per nulla di essere stato incoerente; forse non mi sarò bene espresso, od il signor guardasigilli non avrà accolto in vero il concetto del mio discorso. Io non critico già il progetto presentato dal Governo perchè nel medesimo non veda campeggiare, comechè in modo tenue, un principio di progresso, un principio liberale; io lo combatto perchè temo che da esso non si raccolgano i benefizi che se ne promette il Governo; io lo combatto perchè dall'eminente personaggio che ora tiene il sigillo dello Stato io desiderava, come aveva diritto di desiderare, un progetto più compiuto, più razionale e più uniforme.

Quindi è che, se io criticava il rinvio allegato alla consonanza di tre voti di tutti i membri componenti la Camera di consiglio colla sezione d'accusa, io credo di averlo fatto a ragione, e credo che il signor ministro, co' suoi argomenti, non abbia punto distrutto quanto io veniva allegando: e, a maggiormente convincerlo, io leggo nella relazione della Commissione che la sezione d'accusa e la Camera di consiglio debbono sempre tener conto delle circostanze aggravanti, perchè talvolta può farsi passaggio da una pena correzionale ad una pena criminale, ed io dico: se, per tener conto delle circostanze aggravanti, non è necessaria l'unanimità dei componenti la Camera di consiglio e la sezione d'accusa; se, per dichiarare che non vi è luogo a procedimento, non si esige tampoco la unanimità della Camera di consiglio e della sezione d'accusa, perchè la si vorrà esigere quando si tratta di far passaggio da una pena maggiore ad una minore? Io non vi vedo ragione; la ragione che campeggia in un tema deve puranco campeggiare nell'altro; e tanto più deve campeggiarvi, perchè, stante l'appello accordato al pubblico Ministero, il quale è là per tutelare gli interessi della società, il corpo sociale non resta per nulla pregiudicato. D'altronde questa modificazione non sarebbe mai tale da compromettere l'accettazione dell'intero progetto.

Nè io credo che il signor guardasigilli abbia distrutte le ragioni per me accennate relativamente al poter discrezionale che si dà ai tribunali di infliggere la pena del carcere per un tempo equivalente al *maximum* della reclusione. Certamente il signor guardasigilli divide con me l'idea che in punto di leggi penali meno si lascia di arbitrario al giudice, sempre più si fa una legge razionale e giusta.

Il guardasigilli ha ieri accennato essere questo un caso rarissimo e inverosimile; ma perchè, io dico, per un caso inverosimile e rarissimo dare ai tribunali un arbitrio eccezionale, un potere così tremendo quale è quello di duplicare la pena del carcere? Ammesso che il caso è rarissimo, io non vedo come possa perpetuarsi una legge eccezionale la quale attribuisce un potere così grave il quale può essere talvolta abusato.

Con queste osservazioni credo aver risposto a quanto veniva ieri dicendo l'onorevole guardasigilli in riscontro alle osservazioni da me fatte; e quindi io persisto nel voto da me emesso alla Camera.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Genina.

**GENINA.** Io credeva francamente che per un progetto di legge composto di diverse disposizioni non dovesse aver luogo alcuna discussione generale, e stimava che, quando si venisse ai singoli articoli, ciascheduno potesse esprimere la sua opinione riguardo ai medesimi, senza trattenere la Camera per lungo tempo in una discussione generale, la quale, come vedo, si risolve nell'esame dei singoli articoli.

Nulladimeno l'onorevole deputato Salmour avendo fatto al Ministero un eccitamento, il quale può trovare opportuno luogo nella discussione generale, è questa la ragione per cui mi sono indotto a prendere la parola, nell'intento di aggiungere alcune osservazioni a quelle già poste innanzi dal medesimo.

Io ho veduto con piacere che l'onorevole guardasigilli ha fatto buon viso agli eccitamenti fatti dall'onorevole Salmour in ordine al sistema penitenziario, e vado persuaso che, ritenuta l'attività, la capacità ed il buon volere del ministro stesso, le sue promesse non saranno inefficaci. Egli dichiarò di aderire agli eccitamenti fattigli, parte con atti amministrativi, parte con atti legislativi. Quanto a questi ultimi, io credo che il Ministero voglia riferirsi alla riforma generale del nostro Codice penale, in cui procurerà di introdurre tutte quelle modificazioni che saranno più conformi al sistema penitenziario. Gli è a questo proposito che io indirizzo all'onorevole ministro un eccitamento, il quale tende a far precedere questa riforma generale del Codice penale da una legge particolare la quale concerna il sistema penitenziario ed il metodo che debba nel medesimo seguirsi.

Io reputo che in tal guisa si renderebbe più facile la riforma del Codice stesso e quella delle nostre carceri.

Esporrò brevemente alla Camera i motivi che mi traggono in questa opinione.

Io penso innanzitutto che la legge dianzi accennata riuscirebbe assai proficua per la riforma del Codice penale. Ed invero nella riforma di un Codice non si tratta unicamente di osservare se un'azione debba considerarsi come reato, e se debba costituire un reato maggiore o minore, ma si tratta pure di determinare la specie e la quantità delle pene che ai diversi reati si vuole dare.

Ebbene, onde potere in una riforma generale del Codice penale vedere quale sia la pena che si deve aggiungere ai singoli reati, bisogna prima aver sotto mano tutti gli elementi penali, onde così farne la scelta ed applicare quelli che si riconoscono più convenienti.

Non vi è dubbio, e credo che la Camera in ciò sarà unanime, che l'intenzione generale è di adottare il sistema penitenziario e di adottarlo in una scala più vasta, in guisa che esso abbracci anche la pena del carcere quando è di una certa durata e si estenda forse e si sostituisca a quella dei lavori forzati.

Ma, prima di poter procedere ad una riforma generale del Codice penale, prima di venire a questo cambiamento, bisogna conoscere l'intenzione della Camera, giova sapere qual sistema voglia essa seguire in questa riforma.

Avvi di più. Sebbene sia facile andare d'accordo in che il sistema penitenziario debba essere adottato per i suoi grandi vantaggi nella rigenerazione morale degli individui, per altro sorgono gravi difficoltà quanto ai diversi metodi di applicarlo.

Ognuno sa che i tre grandi metodi i quali sono ora in discussione ed attuati in diverse parti sono: o il metodo dell'isolamento continuo, cioè il Pensilvano; o il metodo dell'isolamento di notte e del lavoro comune di giorno col silenzio, cioè il metodo detto Oburniano; o il sistema misto

ed eclettico, il quale riunisce questi due e procura prevalersene in ciò che sono utili ed esclude gli inconvenienti che vi sono annessi.

Non vi è dubbio che, adottandosi un metodo piuttosto che un altro, di qui viene ad esercitarsi una grande influenza sopra la penalità; perchè, se si adotta, per cagion d'esempio, il sistema più rigoroso, quello cioè Pensilvano, che è l'isolamento continuo di giorno e di notte, bisognerà abbreviare le pene.

Se voi adottate invece il sistema Oburniano, cioè quello che è praticato presso di noi, in allora si possono anche allungare alquanto. Dunque il determinare il metodo del sistema penitenziario ha una influenza sulla penalità dei reati e deve aversi presente quando si vuole riformare un Codice penale.

Quindi io stimo che sarebbe cosa utile che l'onorevole signor ministro, negli atti legislativi che vuol promuovere a questo riguardo, cominciasse a presentare una legge di principii, la quale riguardasse il metodo che il Parlamento vorrebbe scegliere e potesse quindi servire di norma al Ministero nella riforma generale del Codice penale. Altrimenti che ne avverrà? Ne avverrà che, quando si presenteranno queste riforme, bisognerà che la Camera discuta questi principii; e, se questi principii non saranno conformi a quelli del Ministero, allora bisognerà rifare tutto il lavoro, perchè, se si cangiano gli elementi delle pene, bisogna pure cangiare la scala delle penalità.

Inoltre io diceva che sarebbe utile questa legge preventiva anche per la riforma delle carceri. Egli è noto che in questo recinto si è più volte lamentato il sistema odierno delle nostre carceri. Quindi ognuno conosce la grande urgenza che vi è di arrecarvi dei miglioramenti. Le carceri servono per prevenuti che sono sotto custodia, ovvero servono per scontare le pene. Quando si tratta di un carcere di semplice custodia, allora io credo che si possono anche, per quanto è possibile, ridurre quelle esistenti al sistema cellulare, e queste spese saranno continuamente utili. Ma, se si tratta di riforma di carceri di pena, io domando come si potrà cominciare ad adottare un sistema se non si parte da un metodo certo di sistema penitenziario.

Bisogna sapere se voi volete l'isolamento continuo, ovvero il sistema Oburniano.

Se adunque si attende la riforma generale del Codice penale per determinare questo metodo penitenziario, chi sa sino a qual tempo avremo a differire questa seconda riforma? All'opposto, se si comincia con una legge a stabilire questo metodo, allora il Parlamento potrà votare delle somme, allora si potranno cominciare a riformare le carceri, e le spese che si faranno non diventeranno inutili, perchè saranno appoggiate ad un sistema che ha la sanzione del Parlamento. Epperò io prego l'onorevole signor ministro, nella sua saggezza, a prendere in considerazione questi miei eccitamenti, e, qualora li creda veramente utili, ad adottarli, in guisa che presenti nella prossima Sessione una legge la quale riguardi questi punti generali della riforma penitenziaria.

Dappoichè ho la parola, sebbene io non intenda entrare per ora nella discussione generale di questa legge, me ne prevarrò per esporre il mio sentimento sopra due punti, i quali sono i più controversi di questa legge, vale a dire sopra gli articoli 2, 3 e 4 del presente progetto.

Dalle diverse discussioni che io ho con molta attenzione seguite nel giorno di ieri, mi parve che non si facesse sufficientemente distinzione tra due questioni, le quali sono, a

mio parere, affatto diverse, negli articoli 2, 3 e 4. La prima questione è questa: se cioè si debba dare alla sezione di accusa il diritto di inviare ai tribunali di prima cognizione anche quei reati che, secondo il loro titolo ed apparentemente sembrerebbero crimini, ma che, per circostanze attenuanti, in concreto verrebbero dimostrati delitti. La seconda questione, che è perfettamente distinta dalla prima, è quella che è compresa nell'articolo 4, la quale cioè riguarda unicamente il caso, quando dai dibattimenti orali seguiti avanti il tribunale di prima cognizione venisse a risultare che le circostanze attenuanti scomparvero, e che quindi il reato, invece di essere veramente un delitto, assume il carattere di crimine, di vedere se allora il tribunale di prima cognizione debba ritenere la facoltà di giudicarlo, ovvero se, secondo i principii generali, non debba questa facoltà essere rimessa alla Corte d'appello.

Queste sono due questioni, a mio parere, distinte, che non bisogna confondere, perchè si può opinare in un senso riguardo alla prima ed opinare in un altro modo riguardo alla seconda. In questa questione, quando si tratta di cangiare la legislazione esistente, non si può dire che si ritrova solo la ragione da una parte. Le legislazioni esistenti si appoggiano sicuramente a qualche ragione. Se dunque si vuol cangiare, bisogna che i cangiamenti siano appoggiati a ragioni più forti di quelle a cui si appoggiava la legislazione esistente. In altri termini, si tratta di vedere la somma degli inconvenienti. Ora, è maggiore la somma degli inconvenienti della legislazione presente, ovvero è maggiore la somma di quelli della legislazione che vi si vuole sostituire?

In quanto alla prima questione io sono di parere col Ministero che debba accordarsi questa facoltà alla sezione d'accusa, perchè io veggio ben poco inconveniente nell'accordare questa facoltà; e d'altronde veggio grandi vantaggi esservi annessi. L'inconveniente principale che si osserva si è di dare alla sezione d'accusa la facoltà di inviare ai tribunali di prima cognizione quei reati che per le circostanze attenuanti vengano a risultare delitti. A mio credere, il principale inconveniente si è questo, è solo di dare alla processura scritta, sulla quale unicamente delibera la sezione d'accusa, una forza che la legislazione attuale non ha voluto attribuirle; di maniera che la legislazione attuale volle che quanto apparentemente risultava dalla processura scritta non dovesse tenersi come provato, ma dovesse poi ancora passare pel crogiuolo del dibattimento pubblico.

Per altro quest'inconveniente, a mio avviso, non ha una gran forza, se si ritiene che il Ministero avrebbe già attribuita d'una certa garanzia la facoltà che si accorda alla sezione d'accusa, inquantochè richiede il consenso unanime di tutti e tre i giudici ond'essa si compone. La sezione d'accusa è una parte della stessa Corte d'appello, e dessa ha un interesse a non spogliare la Corte stessa della sua giurisdizione. Se dunque essa ad unanimità di voti riconosca queste circostanze attenuanti, bisogna che le riconosca tali che sia ben persuasa il reato non essere un crimine, ma sì un delitto. D'altronde nel merito io credo che i vantaggi che ne provengono siano moltissimi.

Ne accennerò alcuni. In primo luogo io lo credo conforme a giustizia, perchè ciascuno deve essere giudicato secondo il reato che ha realmente commesso. Ma se l'individuo, ritenute le circostanze attenuanti risultanti dal processo scritto, è solamente reo d'un delitto, perchè lo vorrete assoggettare al giudizio d'una Corte d'Appello? Si sottometta al suo giudice ordinario, che è il tribunale di prima cognizione.

Nè questa è questione di poca importanza, perchè, come

già si fece osservare nella discussione di ieri, se l'individuo è rimandato al tribunale di prima cognizione, egli può essere sentito a piede libero. Che se l'assoggettate alla Corte d'appello, dovrà stare in carcere.

La questione è dunque di somma importanza. Oltre a questo, avvi ancora il sommo vantaggio d'abbreviare i processi, ed io credo che questo sia immenso. Esso per lo meno ha una grandissima forza sulle mie convinzioni.

Io porto ferma opinione che, onde il sistema penale possa produrre i suoi effetti, è d'uopo che la pena segua il più presto il reato. Ora non si può fare che la pena segua d'appresso il reato, se non s'abbrevia, per quanto è possibile, la durata del processo; e questo abbreviamento ottiensì col sistema del Ministero. Questo sistema dunque è molto conveniente e consentaneo ai principii di giustizia e d'umanità.

Dopo aver riconosciuto che tale sistema è consentaneo ai principii di giustizia, vuolsi anche avere riguardo alla questione finanziaria, poichè nelle nostre angustie è d'uopo tener d'occhio alle relative spese e procurare di diminuirle.

Or bene, l'onorevole signor ministro ha dimostrato che col suo sistema noi diminuiremo grandemente le spese di giustizia, e ciò risulta dalla discussione di ieri.

Riassumendomi su questa prima questione, parmi che contro il sistema del Ministero non istà che un solo inconveniente, mentre in suo favore militano moltissime ragioni di utilità e di giustizia.

Passo alla seconda questione in cui si tratta di vedere se quando scompaiono le circostanze attenuanti, quando il reato presenta il carattere di un vero crimine, il tribunale di prima cognizione debba ancora giudicare.

Qui si presentano due sistemi.

Uno è quello del presente Codice di processura criminale, secondo il quale il tribunale di prima cognizione dovrebbe rinviare la causa davanti alla Corte di appello; l'altro quello del Ministero, il quale dice che, non ostante risulti che mancano queste circostanze attenuanti, il tribunale di prima cognizione debba giudicare.

In questa parte, mi rincresco, io non posso essere del parere del ministro, ed io credo che noi non dobbiamo scostarci dalle regole comuni del nostro Codice di procedura criminale perchè io scorgo in questa parte un inconveniente grandissimo, un inconveniente che si riannette ai principii di giustizia, sui quali è ben più difficile transigere; ed è questo che, cioè, questo sistema del Ministero induce un'ineguaglianza nei cittadini in cospetto alla legge, induce un'ingiustizia nelle diverse pene colle quali debbono essere repressi i reati; e lo provo.

Dato il medesimo reato, il quale è un crimine, perchè la sezione d'accusa non ha ravvisato le circostanze attenuanti, ed un altro reato che è anche lo stesso crimine, ma che venne dalla sezione d'accusa considerato come costeggiato da circostanze attenuanti, e quindi inviato al tribunale di prima cognizione, se in questo secondo caso le circostanze attenuanti scompaiono, egli è certo che questo reato ha di nuovo il carattere di crimine che aveva, se non vi fossero state queste circostanze attenuanti.

Ebbene, in questo caso voi avete precisamente lo stesso reato, vale a dire un crimine; ed in un caso voi lo fate punire dalla Corte di appello con una pena criminale; nel secondo caso voi lo fate punire dal tribunale di prima cognizione con una pena correzionale. Questo non si può evitare, e ciò urta coi principii di giustizia, ed induce un'ineguaglianza dei cittadini in cospetto della legge.

Ora io dico, sebbene sia raro che ciò possa avvenire, a me

basta che possa accadere, e che realmente accada onde si debba riconoscere un'ingiustizia flagrante.

L'onorevole relatore, il quale benissimo espose questo inconveniente, si sforzò di dimostrare che quest'ineguaglianza di trattamento era una conseguenza della debolezza dell'umana giustizia, e che quindi era una necessità, a cui bisognava piegare il capo.

Ma io dico: comprendo che nell'amministrazione della giustizia umana accade ben sovente che vi occorran delle ineguaglianze di trattamento, perchè è impossibile che diversi giudici possano sempre ben apprezzare gli stessi fatti; è impossibile che tutti i giudici abbiano le stesse opinioni; e quindi ben sovente occorre che due reati uguali siano diversamente giudicati. Questa è una necessità inseparabile dalla società umana. Ma nel nostro caso la questione non è in questi termini. Nel nostro caso la questione non è dell'apprezzamento che farà il giudice; la cosa è chiara ed ovvia in rispetto dei tribunali; è riconosciuto che quel reato è un vero crimine; ciononostante voi volete farlo giudicare da un tribunale di prima cognizione ed assoggettarlo ad una pena correzionale. Dunque in questo caso è la legge stessa che induce l'ingiustizia, è la legge stessa che proclama l'ineguaglianza. Io dunque non posso adattarmi a questo sistema.

Per altro l'onorevole signor ministro ha esposto nella sua relazione le ragioni che lo eccitavano ad adottare questo sistema. Egli cominciò a dire che, se il tribunale di prima cognizione non avesse potuto giudicare il reato spoglio anche delle circostanze attenuanti, allora ne veniva questa incongruenza, vale a dire che la dignità dei poteri giudiziari ne avrebbe perduto, perchè uno avrebbe giudicato in un senso, e l'altro in un altro. Ma io faccio presente che la dignità dei magistrati non vi può scapitare, quando le sentenze non versano sopra gli stessi elementi, quando i giudicati partono da diverse basi. Ora la sezione d'accusa parte unicamente dalla processura scritta; la sentenza del tribunale di prima cognizione parte dal dibattimento orale, nel quale sicuramente si fa la luce della verità. Dunque, sebbene la sentenza del tribunale di prima cognizione urti in tal caso colla sentenza della sezione d'accusa, non ne viene che per questo venga degradata la dignità dei rispettivi magistrati, perchè, appoggiandosi a diversi elementi, deve il risultato necessariamente essere diverso.

D'altronde, se ciò fosse vero, bisognerebbe condannare tutto il principio generale del nostro Codice di procedura criminale, che negli altri casi dice che il tribunale di prima cognizione deve sospendere il giudizio e rinviare il reo davanti la Corte di appello.

Inoltre osserva il signor ministro: ma, se si adottasse questo sistema, allora si verrebbe a rimandare l'accusato da un tribunale ad un altro; ora sarebbe davanti il tribunale di prima cognizione, un altro momento sarebbe davanti la Corte di appello, il che incaglierebbe l'amministrazione della giustizia.

A ciò io aggiungo ancora, dietro lo spirito della legge proposta dal Ministero, che forse non si otterrebbero tutte le economie che si pretendono. Io comprendo la gravità di queste osservazioni, e se si ripetessero assai frequentemente avrebbero sicuramente una grande influenza. Ma io pregherei la Camera ad osservare che, sia dalla relazione del Ministero, sia da quella della Commissione, sia finalmente da quanto disse l'onorevole guardasigilli nel suo lucidissimo discorso, verrebbe a risultare che è ben difficile che queste circostanze attenuanti vengano a comparire nel dibattimento orale, in guisa che il signor ministro uscì in questa sentenza: che se

non era affatto impossibile, era però difficilissimo che si avverasse questo caso.

Io accetto questa dichiarazione, e da essa deduco quest'altra conseguenza. Se è così raro il caso in cui possa realmente il tribunale di prima cognizione diventare incompetente per lo scomparire delle circostanze attenuanti, non veggio come questi casi così rari possano o far palleggiare la giustizia, o remorarla grandemente, od anche diminuire l'economia finanziaria.

Adunque a me sembra che, se noi dobbiamo adottare l'idea del Ministero quanto alla prima questione, non dobbiamo adottarla quanto alla seconda, sulla quale credo preferibile il sistema del diritto comune, cioè quello del Codice di procedura. Tuttavia io mi affretto a dichiarare che, sebbene su questo punto io sia di un'opinione diversa da quella del Ministero, voterò ciononostante in favore del progetto complessivo quand'anche questa mia opinione non fosse dalla Camera accolta, perchè non vorrei mai col mio voto concorrere al rigetto di una legge, nella quale io riconosco molti miglioramenti a vantaggio dell'umanità.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tegas.

**TEGAS.** Tutti gli oratori che ieri parlarono in questo recinto, sorsero da vari lati ad opporsi al progetto di legge che si discute, ed oggi soltanto l'onorevole Genina parlò in favore del medesimo, facendo tuttavia qualche appunto relativo all'articolo 4. Io dichiaro che accetto pienamente questo progetto, e non solamente perchè esso contenga qualche vantaggio economico, poichè io credo che le considerazioni economiche in questa materia sono d'una importanza affatto secondaria, nè alcuno in questo Parlamento vorrebbe fare una economia di giustizia; ma io l'accetto per la sua bontà intrinseca, perchè cioè contiene reali miglioramenti legislativi e giuridici. Infatti il progetto del Ministero può sostanzialmente dividersi in due parti. La prima contiene una riforma relativa all'articolo 10 del Codice di procedura criminale, l'altra si riferisce ad una modificazione dell'articolo 189 del Codice stesso.

Quanto alla prima parte, egli è evidente che con essa si corregge un difetto della nostra procedura criminale. Già l'onorevole deputato Genina accennava a questo difetto, ed io, insistendo su tale idea, farò di sviluppare cotesto argomento.

Da qual principio partono le competenze in materia criminale? Come sono nel nostro Codice determinate?

Il Codice penale distingue i reati in crimini, delitti e contravvenzioni. Il Codice di procedura criminale dice che dei crimini giudicheranno i magistrati di Appello, che così sono Corti criminali; dei delitti conosceranno i tribunali di prima cognizione, che così sono elevati a Corti correzionali; infine delle contravvenzioni giudicheranno i giudici di mandamento che sono così costituiti tribunali di polizia.

Stabilita così la competenza, non dal reato stesso, ma dalla pena che al medesimo si debbe applicare, è manifesto che non dovrebbe mai avvenire che dalle Corti criminali si pronunziasse una pena correzionale, e che dalle Corti correzionali si pronunziasse una pena di polizia. Ora il contrario appunto avviene per la viziosa disposizione dell'articolo 10 del Codice di procedura.

Dalle Corti criminali spesso si pronunciano pene correzionali e dalle Corti correzionali, cioè dai tribunali di prima cognizione, pene di polizia. Ora questo è un vero sovvertimento di competenze, questo gli è un distrarre dal legittimo giudice l'imputato, questo è stabilire una disuguaglianza di diritto e di fatto tra un imputato ed un altro imputato del

medesimo reato: or bene, riconosciuto questo difetto intrinseco, che cosa fa il progetto ministeriale?

Il progetto ministeriale non fa che fare scomparire questo difetto stesso; stabilisce, cioè, che quando dalla sezione di accusa si riconoscerà che il reato per le sue circostanze attenuanti non debb'essere punito che con pena correzionale, l'imputato è rinviato alla Corte correzionale; dunque l'imputato sia giudicato dal suo vero giudice che è il tribunale di prima cognizione. Quando la Camera di Consiglio riconoscerà che questo reato è una contravvenzione, e che perciò non sarebbe punibile che con semplici pene di polizia, invece di giudicare e di erigersi in tribunale di polizia, cioè di alterare l'indole sua stessa, manda l'imputato davanti il suo giudice naturale che è il giudice di mandamento. Quindi io veggio nel progetto ministeriale non altro che una logica deduzione dai veri principii scientifici che reggono la nostra procedura criminale, ed è perciò che io assento pienamente alla disposizione contenuta nei primi articoli del progetto medesimo, la quale io trovo logica, la quale io trovo giusta e trovo necessaria.

Ieri si presentò un controprogetto, col quale si vorrebbe che la pena della reclusione fosse mandata alla competenza dei tribunali di prima cognizione. Non ho in animo di entrare nel merito di tale proposizione e di discorrere dell'utile che potrebbe presentare; io osserverò solo che con questa proposta non si verrebbe a correggere il difetto testè accennato, che mi sembra esser evidente esistervi nel nostro Codice di procedura criminale; non si farebbe con questa proposta che uno spostamento di competenza demandando ad altri giudici la cognizione di un reato che ora è lasciato ai giudici stabiliti in un grado di gerarchia superiore.

Con ciò io veggio che nè dal lato teorico nè dal lato pratico potrebbe risaltarne alcuna utilità; che anzi, se realmente si credette necessario che, distinti i vari reati secondo la diversa loro gravità, questi reati venissero dai giudici di diverso grado riconosciuti e puniti, egli è che si partì da principii razionali, da principii da tutti riconosciuti; si riconobbe, cioè, che, secondo la varia importanza dei reati, era necessario il concorso di maggiori o minori guarentigie, di maggiori o minori solennità nei giudizi, insomma della presenza di tutte quelle forme giuridiche che stabiliscono propriamente la procedura criminale. Ora, se partendo da tal distinzione fondamentale si venne a stabilire che quelle pene le quali si applicano a reati di gravità maggiore e d'indole affatto diversa, dovessero pronunziarsi da giudici in numero maggiore per la maggiore gravità dei reati, in numero maggiore appunto per la maggiore gravità delle pene che si devono applicare, non si dovrebbe fare questo mutamento essenzialissimo senza gravi considerazioni, senza che venisse pienamente dimostrato che, facendo questa mutazione, che, togliendo dal magistrato e lasciando alla competenza del tribunale, il giudizio di questo genere dei reati non si venisse alle volte a pregiudicare non solo l'interesse della società, ma eziandio l'interesse degl'imputati, cioè la giustizia stessa.

Passo ora ad alcune obiezioni che vennero fatte al progetto presentato dal Ministero, ed emendato dalla Commissione.

Si disse primieramente che le sezioni d'accusa e le Camere di Consiglio si erigevano in questo modo in veri tribunali pronunzianti, che si snaturava l'indole della sezione d'accusa e della Camera di Consiglio, che da semplici collegi d'istruzione preparatoria venivano a crearsi tribunali segreti i quali apponevano un indelebile suggello al vario genere dei reati.

Certamente queste considerazioni hanno molta gravità; ma

io osservo primieramente che in questo caso non si tratta di una sentenza definitiva, ma di una semplice ordinanza di rinvio, e quindi non veggio come si possa dire già pregiudicato il merito della questione, e si possano temere tutti quegli inconvenienti che vennero posti innanzi da taluni.

È vero che ora la sezione d'accusa non giudica delle circostanze, ma mira solo al titolo del reato senza guardare alle circostanze aggravanti più che a quelle attenuanti, e badando solo alla pena che verrebbe a questo reato, la qual pena è quella che dà il carattere al reato stesso; secondochè è pena criminale o correzionale ovvero di polizia, giudica il reato medesimo della competenza del magistrato d'Appello, del tribunale di prima cognizione, o del giudice di mandamento: ma, ora che cosa si fa? Non la si lascia già con questo progetto giudicare di tutte quelle circostanze, le quali potrebbero pregiudicare in modo la condizione dell'imputato da assoggettarlo ad una pena molto maggiore. No, o signori, si dà solamente luogo al giudizio su quelle circostanze, le quali possono migliorare la condizione dell'imputato stesso, non mai peggiorarla. E questa è una delle ragioni per cui io mi indussi ad abbracciare molto più volentieri il progetto ministeriale. Con ciò non solo è guarentito l'interesse dell'imputato, ma lo è pure l'interesse della società, dappoichè il progetto del Ministero ha providamente disposto che solo alla unanimità di voti si possa ottenere questo rinvio.

Del resto poi, lasciando gli argomenti giuridici, io me ne appello al buon senso di tutti gli onorevoli deputati, se non sieno frequentissime quelle circostanze di fatto, come quelle dell'età, della sanità di mente, in cui si otterrà sicuramente l'unanimità dei voti da coloro che compongono la sezione di accusa e la Camera di consiglio, e che quindi in questi casi si potrà fare il rinvio ad altri tribunali, perchè sarebbe non solo un'ingiustizia, ma un'assurdità, dirò così, il voler fare giudicare di competenza dei tribunali superiori quelle persone che evidentemente non hanno delinquito che in ragione di una pena minore, e per conseguenza per la loro competenza sono chiamate davanti ad un tribunale di grado inferiore. Una questione venne sollevata dall'onorevole preopinante Genina, ed è quella che si riferisce all'articolo 4 del progetto il quale si scosta dalle rigorose regole della giustizia, e che devia eziandio da quel sistema di ferma e giusta codificazione criminale che deve sempre regolare l'applicazione delle pene e che deve presiedere ai giudizi.

Infatti egli diceva, facendo luogo al rinvio dell'imputato, di un reato per cui verrebbe una pena criminale, davanti al tribunale di prima cognizione, questo imputato va soggetto solo ad una pena correzionale, e quando nel pubblico dibattimento si vedrà il concorso di circostanze aggravanti, per cui dovrebbe infallibilmente andare soggetto ad una pena criminale, necessariamente, per la disposizione di quest'articolo, quest'imputato non potrà mai assoggettarsi ad una pena che non sia correzionale, non potendo quel tribunale pronunziare pene criminali.

Da ciò ne viene una disuguaglianza lesiva della giustizia tra gl'imputati per cui non si faccia luogo a rinvio e gl'imputati per cui il rinvio abbia luogo, che si trovino in eguale grado di colpeabilità.

Da ciò ne verrà insomma che di due imputati egualmente colpevoli uno andrà soggetto ad una pena criminale, l'altro ad una pena correzionale, con grave lesione della giustizia.

Io non sono in ciò dell'avviso dell'onorevole Genina, poichè questa disuguaglianza nell'intensità della pena è compensata dalla diversa durata della pena stessa.

Dall'autorevole bocca del deputato Genina ho in questa se-



duta stessa udito a parlarsi di vari sistemi penitenziari; egli ha detto fra le altre cose che la durata della pena vuol essere subordinata alla qualità della pena stessa che, secondo i vari sistemi penitenziari, e secondo il genere di carcere a cui si assoggetta il reo, dev'essere più o meno lunga la pena, perchè talvolta una detenzione di cinque anni può essere altrettanto grave che una detenzione di dieci anni, a seconda del sistema penitenziario adottato.

Applicando questi principii dell'onorevole Genina al caso nostro, dico che allorché un uomo venga condannato a sette od otto anni di carcere, invece di essere condannato a cinque anni di reclusione, la durata maggiore della pena compenserà la qualità di questa, e la giustizia non sarà lesa, essendovi equilibrio tra l'intensità e la durata. Del resto non credo che questo inconveniente sia da temersi a fronte dei tanti inconvenienti che, come avvertiva il Ministero, deriverebbero dal prolungare il giudizio rimandando di nuovo l'imputato dal tribunale di prima cognizione davanti al magistrato d'Appello, seguendo questo palleggiamento tra l'uno e l'altro tribunale.

Così si dica dei giorni dieci d'arresto che possono dare i giudici di mandamento.

Sebbene si raddoppi la pena stabilita dal Codice penale per gli arresti, ciò non mi sgomenta per nulla; poichè io credo che, ancorchè non vi siano davanti i giudici di mandamento tutte quelle guarentigie che si trovano nei tribunali di prima cognizione, pure, trattandosi di semplici pene di polizia, io credo sia più nell'interesse della giustizia e dell'imputato stesso il dibattimento davanti ai giudici di mandamento che dinanzi ai tribunali di prima cognizione, poichè si eviterà così una lungaggine di forme di processura che è sempre necessaria dinanzi a questi tribunali, e si eviteranno quelle gravissime spese che occasionano i dibattimenti dinanzi ai tribunali medesimi.

Io abbraccio per conseguenza anche il sistema ministeriale in questa seconda parte.

Il mio onorevole amico Mazza osservava che, secondo lui, neanche lo scopo dell'economia era nel progetto ministeriale raggiunto, poichè potendosi l'imputato appellare dal tribunale di prima cognizione al magistrato di Appello, quasi tutti perciò si appiglieranno ad un tale partito, e sarà quindi necessario un doppio giudizio.

Ma io osservo che nei giudizi di Appello non si richiedono più tutte quelle formalità che ci vogliono nei giudizi di primo grado, ordinariamente non si citano più i testimoni e si giudica sui verbali delle udienze dei tribunali di primo grado; adunque si ottiene sempre lo scopo dell'economia riunito a quello della giustizia e della logica.

Passando ora alla seconda parte, cioè a quella in cui si allargano i limiti della libertà provvisoria, io abbraccio pure in questa parte pienamente, ed approvo il sistema del Ministero piuttostochè qualunque altro sistema, ravvisandolo più largo di tutti quelli che vengono da altri proposti.

Diffatti, secondo il sistema proposto nella seduta di ieri dal deputato Brofferio, la libertà provvisoria potrebbe bensì essere concessa in tutti i reati, la cui pena non sarebbe la reclusione, ma questo è lasciato facoltativo al magistrato d'Appello.

Ora, secondo il progetto del Ministero, quando si fa luogo al rinvio non è più facoltativo al magistrato di dare o no la libertà provvisoria, ma è obbligatoria tale libertà; viene *ipso jure* dal momento che il magistrato giudicò che era un delitto, quindi è che il beneficio invocato dal deputato Brofferio è pienamente ottenuto secondo il progetto del Ministero.

Per riguardo poi agli altri casi a cui potrebbe pensare l'onorevole deputato Brofferio, io credo che difficilmente i magistrati accorderanno la libertà provvisoria dietro ricorso dell'imputato in quei casi in cui non si fa luogo al rinvio: perchè, quando si fa luogo al rinvio? Quando vi sono circostanze attenuanti, e non essendovi circostanze attenuanti, non vi saranno motivi su cui basare il ricorso; per conseguenza non vi sarà luogo alla libertà provvisoria, e questo ricorso non verrà ammesso mai, perchè ciò è facoltativo al magistrato, vale a dire che i magistrati potranno negarla quando non vi saranno circostanze attenuanti.

Per conseguenza io trovo che secondo il progetto ministeriale si ottengono tutti i benefici a cui mirava l'onorevole deputato Brofferio, e si schivano gl'inconvenienti di lasciare troppo in arbitrio del magistrato d'Appello il dare o non dare la libertà provvisoria, ed è in questo senso che trovo più liberale il progetto del Ministero di quello del deputato Brofferio.

Del resto poi dico francamente che se fosse stato in me, avrei a questo riguardo proposto la libertà provvisoria, non solo pei delitti, ma eziandio pei crimini, eccettuato il caso di flagrante, o quasi flagrante crimine; avrei proposto di dare questa facoltà ai magistrati quand'anche uno fosse accusato di crimine, ma pure vi fossero circostanze di persona tali da non poter temere che queste persone non sarebbero comparse al giorno del giudizio, poichè, io dico la verità, nulla trovo di più ingiusto nei procedimenti criminali che il carcere preventivo.

In qualunque ipotesi io trovo ingiustissimo il carcere preventivo, sia che l'imputato sia innocente, sia che il medesimo sia reo; poichè se è dichiarato innocente avrà sofferto una pena di cui nessuno potrà più indennizzarlo, se sarà dichiarato reo, questa pena del carcere preventivo sarà una pena maggiore oltre quella a cui verrà condannato, e questa è una altra ingiustizia.

Nè mi si dica che questa viene imputata nella pena maggiore che si darà; no, o signori, poichè se si trattasse di pena correzionale, allora quando uno è stato cinque o sei mesi in prigione, e che poi pel suo delitto non verrebbe a meritarsi che una pena di due o tre mesi di carcere, i tribunali se la cavano, giudicando costui bastantemente punito col carcere sofferto, o computando la pena dal giorno dell'arresto; ma, quando si tratta di pena criminale, si può forse imputare il carcere sofferto in una pena di diversa natura? Quindi in questo caso l'ingiustizia non si potrà mai evitare.

Nonostante le ragioni teoriche, le quali io credo inconcusse e che non possono validamente venire combattute, tuttavia io acconsento ad approvare il progetto ministeriale, poichè io pure credo che nelle riforme che si vogliono fare ai Codici bisogna andare per gradi, bisogna procedere per transizioni, le quali non producano inconvenienti.

Quindi io ringrazio il Ministero di questo miglioramento che vuol portare nella nostra legislazione. Verrà tempo in cui si potrà fare un altro passo, e si potrà venire a completare il principio testè da me enunciato.

Io accetto poi questa riforma, ancorchè sia parziale, perchè ritengo che anche le riforme parziali, quando sono buone, debbano accettarsi, perchè il dire che una riforma, per il motivo che riguarda solamente una parte della legislazione non debba accettarsi, non sia una cosa molto logica; che anzi è mia opinione che questa falsa idea sia quella che abbia ritardato molte riforme-giustissime nella nostra legislazione tanto amministrativa quanto giudiziaria; io credo che se si fossero presentate riforme parziali, le quali sono molto più

facili e compatibili col meccanismo parlamentare che difficilmente può addivenire a riforme generali, forse a quest'ora avremmo maggiori migliorie di quelle che abbiamo potuto ottenere.

Quindi è che io accetto queste riforme sebbene parziali, le quali vengono a mettere una parte della nostra legislazione in corrispondenza coi suoi principii, viene a discentralizzare alquanto l'amministrazione della giustizia che ora è soverchiamente centralizzata, e quindi, senza ledere le massime di giustizia e d'equità viene ad ammettere tutti gl'imputati sotto il loro giudice naturale, e nello stesso tempo a realizzare una notevole economia che pur non è cosa da disprezzarsi allo stato delle nostre finanze.

**ROCCI.** Siccome il Ministero e la Commissione così l'onorevole deputato di Perosa parlando dell'articolo 2 accennava promiscuamente all'età ed allo stato di mente come circostanze attenuanti. Se egli non avesse parlato che dell'età, io mi sarei volentieri accostato al suo modo di vedere, inquantochè l'età è stabilita da documenti irrefutabili, e tali che la procedura scritta li dà eguali all'orale dibattimento; ma il sentirlo a parlare e dell'età e dello stato di mente, e delle altre circostanze attenuanti promiscuamente, mi ha indotto a prendere la parola per accennare che lo stato di mente non è cosa da determinarsi come l'età con un documento e con una perizia.

Non so se la Camera rammenterà, ma certamente alcuno di quelli che sono residenti in Torino ricorderanno un gravissimo crimine commesso con premeditazione, e che mediante una perizia sullo stato di mente si passò da una pena all'altra. Con questo voglio dire che non bastano le perizie per accertare lo stato di mente, ma che è necessaria la cognizione di fatti prossimi, di fatti precedenti e susseguenti, e che perciò sono circostanze che non si possono affatto giudicare sul semplice scritto, ma è pur necessario pel maggior bene della giustizia, che se si vuole ciò accertare, ne risulti pubblico dibattimento, e non possa una semplice perizia servire di base.

Del resto il progetto sia del Ministero che della Commissione non sono certamente scevri d'inconvenienti. Ora, siccome parecchie altre riforme rilevanti sono ancora necessarie, ed è mestieri di fare un regolamento, sia pel carcere penitenziario, sia pel carcere di prevenzione che sino ad ora è una vera scuola di corruzione e nient'altro, io affermo essere desiderabile che prima di addivenire a frequenti riforme parziali, e d'inserire in ogni legge le parole *casa di correzione, di reclusione, di lavoro*, innanzitutto si stabilisca il mezzo onde poter fare scontare la pena. Insisto perciò nel voto già da me esternato nella tornata di ieri.

**PRESIDENTE** Il relatore ha la parola.

**ASTENGO, relatore.** L'onorevole deputato Brofferio fu il primo a sorgere per combattere il progetto del Ministero, accettato dalla Commissione. Egli lo ha combattuto in ogni sua parte, e quindi ha proposto quattro articoli che, sotto la forma di emendamenti, tenderebbero a sostituire un nuovo progetto a quello del Ministero. Altri oratori hanno ripetuto ad un dipresso le stesse censure messe in campo dall'onorevole Brofferio, e ne aggiunsero delle altre.

È ufficio quindi della Commissione di rispondere ai principali appunti che vennero fatti al progetto del Governo, e di spiegare il proprio sentimento in ordine agli emendamenti proposti dall'onorevole Brofferio. Toccando a me di adempiere a tale ufficio, dichiaro innanzitutto che mi asterrò dall'entrare in quelle questioni generali che non hanno relazione coll'attuale progetto di legge. Siccome la Commissione ebbe

dagli uffizi il mandato di esaminare le riforme parziali che il Ministero ha presentato, e che la Camera dichiarò d'urgenza, essa perciò ha ristretto i propri studi nel cerchio di tale riforma, e pensò che ogni altra questione, ogni altra considerazione debba riservarsi ad altro tempo.

Contro il progetto del Ministero si è detto in sostanza che trattasi di un sistema confuso, intralciato, lento, e di difficile esecuzione; che anzi non è nemmeno un sistema, ma uno spediente per ottenere economia; mancante di principio razionale fondamentale, e dell'idea sintetica, la quale si sviluppi, ed in date circostanze possa precisamente formularsi in elementi teoretici; che si è cercato di restringere la competenza degli uni, e di allargare quella degli altri, facendola difendere non dalla legge, ma dal giudizio dell'uomo, sconvolgendo il sistema delle pene, delle competenze e delle attribuzioni, creando complicazioni e conflitti di giurisdizione, anzi creando arbitrii e giurisdizioni eccezionali; e tutto ciò per ricavare un vantaggio economico impercettibile!

Se di una parte almeno di questi appunti si fosse data la prova, potrebbe dirsi giustificato il voto di reiezione dell'intero progetto; ma, per quanto io abbia tenuto dietro attentamente a tutti i discorsi che vennero fatti e nella seduta di ieri ed in quella di oggi, io non ho potuto raccogliervi la prova di alcuno dei gravi appunti sopra accennati, cosicchè a mio giudizio rimangono in tutta la loro forza i ragionamenti che ha fatto il Ministero nella sua relazione, e quelli della Commissione sia teorici che pratici, i quali provano invece che non sussiste alcuno di tali appunti, e che il progetto è razionale, arreca un vero miglioramento nel nostro sistema di procedura penale, non isconvolge in nulla l'economia dei nostri Codici, ed a questi grandi vantaggi riunisce pur quello della economia nelle spese di giustizia.

Io qui non voglio ripetere le ragioni esposte in quelle relazioni, alle quali mi riferisco per amore di brevità, e tanto meno voglio ripetere le cose dette così bene nella seduta di ieri dal signor ministro guardasigilli, ed in quella d'oggi dall'onorevole deputato Tegas, ed in parte ancora dall'onorevole Genina.

Restringendo impertanto il mio dire sovra pochi argomenti, risponderò prima di tutto all'onorevole deputato Pietro Massa che non ha nè fondamento nè importanza l'obbietto che egli ha posto in campo, che, diminuendo il numero delle cause ora sottoposte al giudizio dei magistrati d'Appello, si aumenterà il numero di quelle che verranno ad essere attribuite ai tribunali di prima cognizione, e che queste perciò soffriranno maggiori ritardi. Non ha fondamento questo obbietto perchè in virtù del presente progetto i tribunali di prima cognizione saranno pur esonerati d'una parte di quelle cause, delle quali attualmente conoscono, di quelle cioè che per causa di circostanze attenuanti saranno rinviate ai giudici di mandamento. Non ha importanza, perchè altra cosa è il ritardo nella spedizione delle cause criminali, altra cosa il ritardo nella spedizione delle cause correzionali. Nelle prime non si fa mai luogo alla libertà provvisoria mediante cauzione, e l'imputato è obbligato a stare in carcere per tutto il tempo del processo; invece nelle seconde l'imputato sarà in diritto di ottenere la libertà provvisoria mediante cauzione, dal quale vincolo potrà essere dispensato il povero che sia meritevole di tale favore.

Il deputato Pietro Mazza ha già risposto ad una censura che fece ieri il deputato Arrigo, voglio dire alla censura che il progetto di legge di cui è discorso, manchi di un principio razionale e filosofico, come vi ha pure risposto con precisione e sapere profondo l'onorevole deputato Genina. Se non

che l'onorevole Mazza ha creduto che il principio razionale che domina il progetto possa essere vittoriosamente contrastato. Sta bene, secondo lui, che la Camera di Consiglio e la sezione di accusa debbano calcolare quelle circostanze aggravanti che cambiano il titolo del reato, trasformandolo da semplice delitto in crimine, o da semplice contravvenzione in delitto, perchè così richiede l'interesse della società. Senza quest'attribuzione l'imputato non sarebbe condotto dinanzi a quel magistrato o tribunale che gli può infliggere quella pena maggiore che egli ha meritato. Ma questa ragione, egli dice, non milita più nelle circostanze attenuanti.

Allora l'interesse della società è salvo, ed è pur salvo l'interesse dell'imputato, il quale anzi trova maggiori garanzie nell'essere giudicato da un magistrato superiore.

Signori, è ben altra cosa l'essere accusato dinanzi alla società di un reato più grave, che l'essere accusato d'una mancanza più leggiera; altra cosa l'essere processato per un crimine che l'essere processato per un semplice delitto. A provarlo basta per tutta l'osservazione già fatta, che nel caso di crimine l'imputato non può godere della libertà durante il procedimento, mentre ha diritto di goderla nel caso di semplice delitto. Se interessa alla società che le Camere di consiglio e le sezioni d'accusa nell'istruzione preparatoria riconoscano se esistono o no quelle circostanze aggravanti che cambiano il delitto in crimine, o la contravvenzione in delitto, interessa per contro all'imputato che, quando commise un delitto, non sia accusato siccome colpevole di un crimine, e quando commise una semplice contravvenzione non sia accusato siccome colpevole di un delitto. Bisogna adunque provvedere ad ambi gl'interessi, e non occuparsi solo di quello della società a scapito di quello dell'imputato. Bisogna in altri termini che la Camera di Consiglio, e la sezione d'accusa in quel primo periodo del procedimento, pel quale non esiste che l'istruzione scritta, debbano riconoscere l'esistenza tanto delle circostanze aggravanti, come delle attenuanti, e debbano calcolare sì le une che le altre nel rinviare l'imputato al tribunale competente.

Io veramente non posso sottoscrivere all'opinione di coloro che credono meno vantaggioso all'imputato l'essere giudicato in via di semplice contravvenzione da un giudice di mandamento, anzichè in via correzionale da un tribunale di prima cognizione, come non posso trovare giuste le censure, che vennero fatte alla giurisdizione mandamentale. L'istituzione dei giudici di mandamento, appellati altrove giudici di pace, fu sempre, dacchè esiste, riguardata come un'istituzione benefica, e se vi si introdussero a mano a mano dei cambiamenti, questi furono diretti piuttosto ad allargarne le attribuzioni, e non a restringerle. Ad ogni modo, se tale istituzione fosse creduta difettosa, verrà presto il momento in cui vi si potranno proporre delle riforme, quando cioè verrà in discussione il progetto di riordinamento giudiziario. Ma intanto nel vigente sistema non si può non ammettere che sia meglio per un cittadino l'essere imputato colpevole di semplice contravvenzione, piuttostochè di delitto, e se taluno per avventura amasse meglio essere giudicato da un tribunale collegiale, la legge gliene aprirebbe la via col mezzo dell'Appello.

Il deputato Pietro Mazza ha mostrato di temere l'arbitrio delle sezioni d'accusa e delle Camere di Consiglio. Io penso che quando si esamina un'istituzione buona in sè stessa non bisogna arrestarsi pel timore che il magistrato possa abusarne. Ogni popolo deve fare ogni sforzo per assicurarsi una buona magistratura, e per buona ventura tale appunto è quella del Piemonte; ma, se pel timore che le sezioni d'ac-

cosa e le Camere di consiglio abusino delle facoltà che loro accorda il progetto, si rigettasse il medesimo ad onta della intrinseca sua bontà, si potrebbe per la stessa ragione rigettare tutto il sistema dell'ordinamento giudiziario, e così eziandio i giudizi dei magistrati e dei tribunali, perchè essi pure, non ostante le guarentigie del pubblico dibattimento, possono sempre abusare del potere che hanno di condannare e di assolvere.

Ritenga per un di più il deputato Mazza che, se una Camera di consiglio a voti unanimi abusasse delle facoltà che accorda il presente progetto, tal abuso non potrebbe mai tornare a pregiudizio dei cittadini, i quali potrebbero sperarne favore e non danno.

La censura che venne fatta al sistema del Governo in ordine all'articolo 4 del suo progetto, non riguarda, come notava ottimamente l'onorevole deputato Genina, la facoltà attribuita alle Camere di consiglio ed alle sezioni d'accusa di calcolare le circostanze attenuanti, ma riguarda invece la competenza del tribunale correzionale, o del giudice di mandamento pel caso in cui venga a mancare nel dibattimento la prova delle circostanze che hanno determinato il rinvio. In questo caso si ha da scegliere fra tre sistemi. Avvi un primo sistema, ed è quello adottato nella legislazione del Belgio, giusta cui il tribunale correzionale, od il giudice di mandamento, non possono declinare la loro competenza, essendovi a favore dell'imputato cosa giudicata sul titolo del reato a lui ascritto, e non possono eccedere i limiti delle pene ordinarie di loro attribuzione. Vi è un secondo sistema, e questo, essendo più coerente ai veri principii di ragione, sarebbe preferito dall'onorevole deputato Genina, uomo competente in questa materia come distinto professore di diritto penale; il sistema cioè di rinviare la causa al tribunale, o magistrato competente allorchè, mancando nel pubblico dibattimento la prova delle circostanze attenuanti, venga a chiarirsi che il vero titolo del reato è diverso da quello che venne indicato dalla sezione d'accusa o dalla Camera di consiglio.

Ma questo secondo sistema, più razionale in teoria, dà luogo in pratica agl'inconvenienti che ha notato il Ministero nella sua relazione, poichè, rinnovandosi i dibattimenti, si accrescono le spese, ed in certo modo si palleggia la causa da un giudice all'altro. Quindi il Governo ha ideato un terzo sistema di transazione, il quale non mantiene l'integrità dei principii, ma rimedia ai notati inconvenienti.

Giusta questo temperamento, quando si verifichi il caso rarissimo della mancanza di prova delle circostanze attenuanti nel pubblico dibattimento, non si può declinare la competenza stata determinata a beneficio dell'imputato nella sentenza od ordinanza di rinvio, ma si permette l'aumento della durata della pena ordinaria.

Qui si obietto che il progetto sconvolge il sistema penale, e dà un'arma terribile ai tribunali correzionali, e tutto questo perchè invece di condannare un individuo a cinque anni di carcere si autorizza il tribunale a condannarlo alla stessa pena per sette, otto, e perfino dieci anni.

Io domando prima di tutto: chi ha stabilito il limite massimo della pena del carcere in cinque anni? Mi si risponderà che lo stabilì una legge positiva; nè certo mi si dirà che quel limite sia conseguenza necessaria della natura stessa di quella pena. Or dunque, perchè mai una legge positiva non potrà stabilire che in certi casi possa condannarsi a dieci anni di carcere chi avrebbe meritato dieci anni di reclusione? Notate per un di più che nel nostro Codice penale sono contemplati dei casi in cui è data facoltà al tribunale correzionale di aumentare la durata della pena del carcere sino a sette anni e

mezzo; e quando si compilò il Codice di procedura criminale si era stabilito nella prima minuta che in detti casi la cognizione del reato fosse riservata ai magistrati d'Appello. Ma tutta la nostra magistratura censurò una tale disposizione, perchè, coll'aumentare la durata della pena, non se ne immuta la qualità, e trattandosi sempre di pena correzionale, non vi era ragione di sottrarre alla cognizione dei tribunali di prefettura i reati relativi.

Questa censura fu trovata giusta dalla Commissione di legislazione, e perciò scomparve dalla seconda minuta del Codice la censurata limitazione di competenza correzionale. Notate ancora, o signori, che nel Codice penale della Francia e del Belgio (articoli 57 e 58) nei casi di recidività è autorizzato l'aumento della durata della pena del carcere sino al doppio del *maximum* della durata ordinaria, che è pure di cinque anni secondo tali Codici.

Quindi il progetto del Governo adotta in questa parte un sistema che si accorda con altre disposizioni sia del nostro Codice penale, sia del Codice di altre nazioni.

Oltre di ciò, se i tribunali di prima cognizione abusassero per avventura di questa facoltà, sarebbe aperta al condannato la via dell'appello al magistrato superiore.

A questo riguardo l'onorevole deputato Rocci ha invitato nella seduta di ieri il Ministero e la Commissione a spiegare come abbiano provveduto al difetto delle case di lavoro, perchè ampliandosi la durata del carcere sino ad anni 10, si verrà ad avere un maggior numero di condannati da custodire.

Io gli rispondo che hanno ammesso col Ministero e colla Commissione tutti i diversi oratori che sarà rarissimo il caso in cui nel pubblico dibattimento venga a mancare la prova delle circostanze attenuanti, e quindi rarissimo pure il caso in cui i tribunali, giusta l'articolo quarto del progetto, aumentino la durata del carcere oltre l'ordinario limite di anni cinque. E se nel corso di parecchi anni potrà accadere per avventura che pochi condannati debbano stare in carcere per tempo maggiore dell'ordinario, io non posso vedere come questa lontana contingenza richieda immediatamente l'aumento delle case di correzione e di lavoro.

Fu anche criticata quella disposizione del progetto la quale esige l'unanimità dei voti della Camera di consiglio, chiedendosi il perchè si abbandoni il grande principio della maggioranza dei voti nelle sentenze ed ordinanze di rinvio quando si mantiene nelle sentenze di condanna e di assoluzione.

Io rispondo che, onde allontanare vieppiù la possibilità di quegli inconvenienti che si possono verificare allorchè nel pubblico dibattimento mancano le prove delle circostanze attenuanti indicate nell'ordinanza di rinvio, il Ministero ha saviamente procurato di adottare quelle cautele che meglio assicurino la realtà di quelle circostanze, epperò ha prescritto il consenso unanime dei tre membri che compongono la Camera di consiglio.

Osservo poi che questo sistema non è un'invenzione dei redattori di questo progetto, poichè fu già adottato nelle leggi del Belgio del 15 maggio 1838 e del 1° e 15 maggio 1849, ed osservo ancora che tale sistema è la conseguenza naturale della disposizione dell'articolo 230 del nostro Codice di procedura criminale; cosicchè vede la Camera che coloro i quali accusano il progetto di portare uno sconvolgimento nei nostri Codici vorrebbero invece modificarlo in modo che si discostasse dalle regole scritte in questi Codici.

Passando ora agli emendamenti dell'onorevole deputato Brofferio, osservo che coll'articolo primo del suo contropro-

getto egli vorrebbe arrecare un vero sconvolgimento nelle regole delle competenze, come egli stesso ammise nella seduta di ieri; poichè, mentre la rispettiva competenza è determinata dalla grande divisione dei reati in crimini, in delitti ed in contravvenzioni, egli vorrebbe attribuire ai tribunali correzionali una parte dei reati punibili con pena criminale.

Di più, il controprogetto dell'onorevole deputato Brofferio lascia intatto l'articolo 10 del Codice di procedura criminale, che vuolsi correggere come difettoso, e lascia che colui il quale in realtà non ha commesso che una contravvenzione sia processato correzionalmente e che colui che ha commesso un delitto sia processato criminalmente ed assoggettato senza rimedio al carcere preventivo. Quindi il controprogetto dell'onorevole deputato Brofferio non soddisfa a quelle ragioni di giustizia e di umanità che vennero esposte così bene dall'onorevole deputato Genina.

Affinchè non si creda essere pochi in pratica i casi in cui si applicano pene di polizia dai tribunali correzionali, e pene correzionali dai magistrati d'Appello, osserverò all'onorevole Arrigo che, sebbene io non posseda tutti gli elementi statistici che sarebbero necessari onde soddisfare compiutamente alla sua domanda, posseggo però gli elementi statistici di un triennio relativi ai tribunali che si trovano nel distretto del magistrato di Genova, dai quali risulta che negli anni 1849, 1850 e 1851 furono portate nante quel magistrato 333 processi criminali, e vi furono giudicati 821 individui; di questi vennero assolti 150, e i condannati furono 671, di cui 320 solamente furono condannati a pene criminali, mentre 341 furono condannati a pene correzionali, e 10 a pene di polizia. Nei tribunali delle sette provincie che compongono il distretto di quel magistrato furono in detto triennio giudicati 8024 imputati, 19 furono le sentenze che dichiararono l'incompetenza; 2207 quelle di assoluzione o di dichiara non farsi luogo a procedimento; 3443 quelle di condanna a pene correzionali; e 1408 quelle di condanna a semplici pene di polizia. Sarà vero senza dubbio che non tutti i detti 1408 processi che furono giudicati dai tribunali di prima cognizione applicando semplici pene di polizia, sarebbero stati rinviati direttamente ai giudici di polizia in virtù dell'attuale progetto del Governo; ma sarà pur vero che una buona parte vi sarebbe stata rinviata con grande economia di tempo e di danaro, e con grande vantaggio degli'imputati.

Nell'articolo 2 del controprogetto, l'onorevole deputato Brofferio proporrebbe che nei reati sottoposti alla pena della reclusione possa il tribunale accordare all'imputato, mediante cauzione, la libertà provvisoria. Confrontando questo suo emendamento col progetto del Ministero, se ne ricava che, in forza dell'emendamento, il deputato Brofferio dà speranza ad alcuni degli imputati di reati più gravi, punibili con pena di reclusione, di poter ottenere di difendersi fuori carcere; e, mentre egli dà questa speranza ad alcuni, toglie il diritto che dà il progetto a tutti quelli che per circostanze attenuanti saranno rinviati al tribunale correzionale. Quindi il suo sistema, un ragazzo di 8 o 10 anni, se materialmente ha commesso un fatto che, commesso da un adulto, sarebbe un crimine, dovrà essere carcerato o processato criminalmente, e non si farà nemmeno luogo alla libertà provvisoria mediante cauzione. Intanto col dare questa speranza ad alcuni degli imputati punibili colla reclusione, si verificherà quello che ha già notato l'onorevole Tegas, che i tribunali accorderanno difficilmente questo favore, se non quando vi concorreranno circostanze attenuanti.

Per conseguenza l'onorevole deputato Brofferio darebbe

una semplice speranza a colui che, secondo il progetto del Ministero, avrebbe un diritto di avere sempre la libertà provvisoria; ed in questo modo farebbe luogo all'arbitrio dei tribunali, anzi creerebbe una specie di privilegio.

Ognuno infatti si persuade che, quanto più la pena sarebbe grave, tanto più sarebbero rigorosi i tribunali nel fissare l'ammontare della cauzione.

Quindi nel tema di reati punibili colla reclusione i tribunali richiederebbero a ragione una cauzione più elevata, e perciò si creerebbe un privilegio in favore dei più facoltosi, a cui non potrebbero aspirare tutti i cittadini. Notate infatti che l'onorevole deputato Brofferio non propone, e non osa proporre che anche nel tema di reati punibili colla reclusione si accordi ai poveri la dispensa dalla cauzione.

E qui non si teme il giudizio della pubblica opinione e quella ineguaglianza di trattamento di cui tanto si menò rumore senza fondamento di ragione quando si trattò di combattere il progetto del Governo? È appunto in materia della libertà personale che dobbiamo mostrarci rigorosi. La legge deve stabilire i casi nei quali gli imputati hanno diritto di ottenere questa libertà, e le condizioni a cui devono sottostarsi; ma deve rifuggire da ogni idea di favore, di privilegio e di disuguaglianza.

Riguardo agli articoli 3 e 4 non farò parola per ora, inquantochè l'articolo 3 corrisponde all'articolo 7 del Ministero a cui non fa che un emendamento, come l'articolo 4 corrisponde all'articolo 8 del progetto della Commissione.

Quando saremo giunti alla discussione speciale di tali articoli, se l'onorevole Brofferio riproporrà i suoi emendamenti, mi riservo a combatterli a nome della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol passare alla discussione degli articoli.

(La Camera passa a discutere gli articoli.)

« Art. 1. I minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche pei reati che la legge punisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale.

« La Camera di consiglio e la sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale.

« Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di consiglio e la sezione d'accusa potranno, omesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento. »

A questo articolo sono proposti due emendamenti: l'uno sarebbe l'articolo 1 del progetto dell'onorevole deputato Brofferio, ben inteso però che, venendo quest'ultimo adottato, la Camera implicitamente adotterebbe il suo sistema e la discussione dovrebbe continuare non più sul progetto del Ministero, ma su quello dell'onorevole deputato Brofferio.

L'emendamento è in questi termini:

« I reati non sottoposti a maggior pena della reclusione saranno giudicati dal tribunale di prima cognizione. »

L'altro emendamento, dell'onorevole deputato Salmour, è relativo al terzo alinea dell'articolo, e consiste nel sostituire la parola *dovranno a potranno*; e poi aggiungerebbe la seguente disposizione:

« Potranno però in questo ultimo caso ordinare che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, tutori o patroni che si sottometteranno a custodirlo, ovvero autorizzarne la consegna in uno stabilimento di educazione preventiva, casa di ricovero od istituto di beneficenza. »

La parola spetta all'onorevole Tola.

**TOLA.** Faccio osservare al signor presidente che la Camera non è in numero.

**PRESIDENTE.** Mancano pochissimi deputati e si manderanno a chiamare in biblioteca.

**TOLA.** Io intendo di parlare sull'emendamento proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** In questo caso do la parola all'onorevole Gastinelli.

**GASTINELLI.** Io proporrei solamente un emendamento di forma al primo alinea. Invece delle parole « i minori degli anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche pei reati che la legge punisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale, » per ischivare quella contraddizione apparente che i minori non sono mai puniti con pene criminali, io direi: « il cui titolo costituisce un crimine. »

**ASTENGO, relatore.** Io credo che sostanzialmente non vi sia differenza tra la redazione del progetto ministeriale e quella proposta dall'onorevole Gastinelli.

Quindi la Commissione, siccome non si tratta che di un emendamento di forma, non ha difficoltà di accettarlo.

**PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZAZIONE ALLE PROVINCE DI SASSARI E DI ALGERO DI ECCEDERE IL LIMITE DELLE IMPOSTE.**

**BATAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge inteso ad accordare alla divisione amministrativa di Sassari, ed alle provincie di Sassari e di Alghero la facoltà di eccedere il limite dell'imposta. (Vedi vol. Documenti, pag. 1529.)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Si è proceduto ad una verificaione e si conobbe che la Camera non è realmente più in numero per deliberare.

*Voci.* Si faccia l'appello. (Sì! sì!)

*Altre voci.* No! no!

**MANTELLI.** Non siamo in numero per deliberare; c'è opposizione per fare l'appello.

*Voci.* È portato dal regolamento!

(Si procede all'appello nominale, dal quale risultano assenti i seguenti deputati:)

Airenti — Arcais — Avigdor — Baino — Berutti — Bianchetti — Bo — Bolmida — Bona — Borella — Botta — Bottonone — Bronzini-Zapelloni — Brunati — Brunet — Brunier — Buraggi — Cabella — Cadorna R. — Cambieri — Campana — Cantara — Carquet — Casaretto — Cassinis — Cavour C. — Chapperon — Cornero — Correnti — Delfino — Demartinel — Depretis — De Viry — Durando — Farina M. — Ferraciu — Gallo — Garibaldi — Geymet — Ginet — Giovanola — Girod — Grixoni — Isola — Jacquier — Lachenal — La Marmora — Malan — Mameli G. — Martelli — Michelini A. — Minoglio — Notta — Pareto — Petitti — Polleri — Ravina — Riccardi C. — Ricci — Richetta — Rubin — Sanguinetti — Saracco — Sauli — Sineo — Tecchio — Valerio — Vicari.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.